

COMUNE DI VERONA

Repertorio Municipale N. _____

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

CONTRATTO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E
GUARDIANIA PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI E
PROVINCIALI AFFIDATE IN GESTIONE AL COMUNE DI VERONA E
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
E DI ALTRE STRUTTURE COMUNALI DAL 01 MAGGIO 2026 AL 30
APRILE 2031 – CIG BAEF5BA876

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno _____ (_____) del mese di
_____ nella residenza municipale di Verona.

Avanti a me dott. _____, Segretario Generale del Comune
di Verona, autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ai
sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e dell'art. 84, comma 2, dello Statuto del Comune sono comparsi i
signori:

I) Dott. _____, nato/a a _____ il _____, Codice Fiscale:
_____, Dirigente della Direzione Sport e Benessere domiciliato
per i doveri d'ufficio, presso la sede comunale, Palazzo Barbieri, in Piazza
Bra' 1, Verona, che agisce in nome e per conto del **Comune di Verona**, co-
dice fiscale e partita Iva 00215150236, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett.
c) del Decreto Lgs n. 267 del 18.08.2000, dell'art. 80 dello Statuto Comunale
e dell'art. 24 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei con-
tratti, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del
_____ e della determinazione dirigenziale n. _____ del _____;

II) Avv. _____, nato a _____ il _____, codice fi-
scale _____ che interviene in nome e per conto **dell'Azienda Gestio-
ne Edifici Comunali – A.G.E.C.**, in qualità di Direttore Generale, domicilia-
to, per i doveri d'ufficio, presso la sede di Palazzo dei Diamanti, in Via E.

Noris 1, Verona, codice fiscale 80028240234 e Partita Iva 02769110236 (di seguito anche "contraente"), giusta autorizzazione del CdA di AGECE con delibera del _____.

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto mediante il quale convergono e stipulano quanto segue:

Premesso che:

- AGECE è Ente strumentale del Comune di Verona, con capitale interamente pubblico, che opera precipuamente nei settori della gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare ed impiantistico, oltre che in molti altri servizi strumentali;
- il Comune di Verona, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, necessita di prestazioni di supporto amministrativo, vigilanza, custodia, controllo e guardiania per la gestione degli oltre 80 impianti sportivi comunali e altri di proprietà della Provincia di Verona, dati in gestione al Comune di Verona, di cui alcuni importanti e complessi, come lo Stadio;
- per soddisfare, almeno in parte, detta necessità, con Deliberazione n. 103 del 6 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione di AGECE ha deliberato la variazione dello Statuto aggiungendo al comma 2 la lettera i) ed in tal modo ampliando le proprie attività alla gestione per terzi dei servizi di guardiania, portineria e simili;
- con Deliberazione n. 70 del 17 dicembre 2015, il Consiglio Comunale ha approvato la variazione dello Statuto di AGECE;
- al fine di soddisfare parte del fabbisogno dei servizi sopra evocati ed in attuazione delle nuove previsioni statutarie del suo ente strumentale, con determinazione dirigenziale n. 5752 del 07.11.2016 si è provveduto ad affidare ad AGECE, in via sperimentale, per il periodo dal 10.10.2016 al 09.10.2017, il servizio di controllo, custodia, vigilanza, coordinamento di accesso all'impiantistica, nonché supporto agli uffici amministrativi centrali per la Direzione Sport e Tempo Libero (ora Sport e Benessere), l'Area

Servizi Sociali e la U.O. Protezione Civile;

- successivamente, verificato che il servizio in parola si era svolto con piena soddisfazione delle parti, raggiungendo completamente gli obiettivi, permettendo di garantire ai cittadini alta qualità nei servizi, l'affidamento del servizio è stato rinnovato con deliberazione di Giunta n. 339 del 30.10.2017 per il periodo dal 10.10.2017 al 09.10.2018, con deliberazione di Giunta n. 280 del 01.10.2018 per il periodo dal 10.10.2018 al 09.10.2019, con deliberazione di Giunta n. 301 del 30.09.2019 per il periodo dal 10.10.2019 al 09.10.2020, con deliberazione di Giunta n. 320 del 07.10.2020 per il periodo dal 10.10.2020 al 31.12.2020 e con deliberazione di Giunta n. 506 del 29.12.2020 per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24 giugno 2021 veniva deliberato l'affidamento in house providing ad AGECE dei servizi di supporto agli uffici ed impianti sportivi del Comune di Verona, per il periodo da luglio 2021 al 31 dicembre 2025, secondo lo schema di contratto contestualmente approvato allegato alla citata deliberazione;

- in data 22 novembre 2021 veniva stipulato il contratto RM 89200/2021 con Agece in esecuzione della determinazione n. 3555 del 06 agosto 2021 con scadenza al 31 dicembre 2025;

- con Delibera del C.d.A. di AGECE n. 5 del 21 gennaio 2025 l'Azienda approvava ulteriori modifiche al proprio Statuto;

- con determinazione dirigenziale n. 6794 del 30.12.2025, al fine di non interrompere i servizi in parola, veniva approvata una proroga tecnica del contratto in house providing con l'Azienda Speciale AGECE (RM 89200/2021), per il periodo 01/01/2026 – 30/04/2026, per servizi di supporto custodia, guardiania o altri servizi operativi non specialistici, come supporto amministrativo, con riferimento primo, ma non esclusivo, ai servizi per la gestione degli impianti sportivi comunali e provinciali affidati in gestione al Comune di Verona, alle medesime condizioni;

- con deliberazione di Consiglio n. 6 del 29 gennaio 2026 il Consiglio

Comunale approvava la variazione dello Statuto di AGECC;

- relativamente alla preventiva valutazione sulla congruità economica, in relazione alla tipologia di servizi a supporto richiesti, le parti concordano di stabilire un costo mensile pari ad euro 17.623,00 oltre Iva, tenendo come riferimento per il livello retributivo la Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per quanto riguarda il costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti multiservizi sul territorio provinciale di Verona, livello 2° / 3° – operaio (CCNL K574);

- il monte ore è fissato in linea di massima in n. 10.464 ore di servizio annue, fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 4;

VISTI

- l'articolo 7 del D.Lgs. n. 36/2023 che rubrica "Principio di auto-organizzazione amministrativa" al comma 2. dispone che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 [...]" e al successivo comma 3. che: "L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201";

- la delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____ 2026, che ha approvato _____

- la delibera del Consiglio di Amministrazione di AGECC del _____ che ha approvato lo schema di contratto per l'affidamento del servizio;

- la determinazione dirigenziale n. _____ del _____ che ha impegnato la spesa;

Tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

Il Comune di Verona, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ha la necessità di gestire: gli accessi presso gli impianti sportivi comunali, i calendari di utilizzo degli stessi impianti, in particolare quelli a gestione

diretta, oltre ai rapporti convenzionali con le società o associazioni utilizzatrici degli impianti.

Il Comune pertanto affida ad AGECE, ai sensi dell'art.7 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, il servizio per la gestione, il controllo e il coordinamento dell'accesso alle strutture sportive gestite dal Comune oltre ad attività di supporto amministrativo, degli impianti sportivi e delle altre strutture comunali in gestione dirette sia di proprietà comunale sia di proprietà della Provincia di Verona, date in gestione al Comune.

Resta in capo al Comune l'adozione dei provvedimenti finali di gestione amministrativa e finanziaria.

AGECE erogherà il servizio a favore degli impianti sportivi in gestione del Comune di Verona, che consisterà nella gestione e coordinamento delle società sportive che richiedono o che gestiscono gli impianti e nel supporto agli uffici amministrativi della Direzione Sport e Benessere.

Di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, le prestazioni a supporto che dovranno essere rese da AGECE:

- sorveglianza degli ingressi presso l'impianto sportivo Stadio Bentegodi, in ragione delle dimensioni della struttura e della variabilità dell'importanza dei flussi di ingressi in costanza di eventi o interventi di manutenzione della struttura;
- apertura e chiusura degli accessi con accensione e spegnimento luci ed altre piccole prestazioni di supporto;
- sorveglianza degli ingressi di altri impianti comunali, nel caso in cui si rendesse necessario provvedere alla loro gestione durante il corso dell'anno;
- segnalazioni di eventuali criticità o danneggiamenti o sinistri che dovessero accadere presso gli impianti sottoposti a guardiania;
- in caso di necessità transitorie, alcune unità di personale potranno essere assegnate in via temporanea alla sorveglianza e l'ingresso di specifici sportelli comunali.

Il servizio di gestione degli impianti sportivi dal punto di vista amministrativo consisterà nelle seguenti attività di supporto:

- controllo e gestione delle richieste pervenute;
- controllo e coordinamento dell'accesso all'impiantistica sportiva;
- gestione delle richieste pervenute dalle società/associazioni sportive;
- gestione delle richieste in base ai siti d'interesse e apertura del fascicolo per ciascuna società sportiva in ciascuna struttura richiesta;
- per ciascun impianto (palestra o campo da calcio) predisposizione di un prospetto in cui siano riportate, suddivise per giorni ed orari, le richieste ricevute;
- organizzazione e gestione delle riunioni tra le società sportive richiedenti una o più palestre al fine di verificare in contraddittorio le effettive esigenze di ciascuno anche in considerazione delle caratteristiche degli impianti richiesti e della partecipazione ai campionati organizzati dalle Federazioni o dagli Enti di promozione sportiva;
- controllo sistematico e giornaliero, anche durante l'anno e mediante l'impiego di un programma gestionale, della situazione relativa alle assegnazioni alle associazioni sportive al fine di garantire il pieno utilizzo delle strutture sportive a suddivisione degli spazi di utilizzo;
- predisposizione della documentazione necessaria per l'intero iter di assegnazione degli spazi per tutta la stagione sportiva, anche in via saltuaria od occasionale;
- coordinamento con gli uffici comunali e le società sportive nel caso di manifestazioni sportive occasionali o di manifestazioni extra sportive che si svolgono presso gli impianti più importanti della città;
- predisposizione e distribuzione dei calendari delle partite, previa verifica delle eventuali sovrapposizioni nel rispetto dei tempi tra le varie partite, la gestione dei play off e play out nel periodo primaverile;
- partecipazione a sopralluoghi programmati presso gli impianti sportivi per relazionare sullo stato del singolo impianto prima dell'utilizzo da parte delle

società sportive richiedenti e monitoraggio dell'uso degli impianti mediante sopralluoghi;

- supporto nella gestione delle richieste di intervento di manutenzione da parte delle società guida da inviare ai vari uffici competenti e coordinamento delle attività con eventuali sopralluoghi;

- gestione dei rapporti convenzionali con le "società guida" (Rif. DGC 752/2024) e con le società fruitrici quali ad esempio introito delle cauzioni, restituzione delle stesse, nonché dei rapporti con i fornitori degli impianti, con predisposizione degli atti amministrativi conseguenti, in osservanza delle procedure contabili comunali;

- gestione della attività di segreteria nei confronti dell'utenza degli impianti sportivi a gestione diretta comunale.

Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, viene concordato l'impiego di personale per un monte ore annuo complessivo stimato di 10.464.

Art. 2 - Articolazione delle attività

Il servizio, nei limiti del monte ore complessivo indicato nell'articolo precedente, verrà garantito presso gli impianti sportivi in gestione del Comune di Verona e presso gli uffici amministrativi della Direzione Sport e Benessere in ragione delle effettive esigenze manifestate, in sede di esecuzione del contratto, dal Comune di Verona.

Art. 3 - Decorrenza e durata dell'affidamento

L'affidamento dei servizi oggetto della presente convenzione decorre dal 01/05/2026 e scadrà il 30/04/2031.

Articolo 4 – Corrispettivi e valore del contratto

Il Comune corrisponderà ad AGECE, quale corrispettivo del servizio, la somma mensile di euro 17.623,00 oltre Iva per complessivi euro 211.475,41 annui oltre Iva per un importo totale annuo comprensivo di Iva pari ad €.258.000,00. Il monte ore annuo complessivo stimato per i servizi oggetto del presente contratto è pari a 10.464 ore oltre alle dotazioni necessarie allo stesso per l'esecuzione del servizio.

AGEC procederà mensilmente ad emettere regolare fattura relativa al servizio svolto (€ 21.500,00 - ventunomilacinquecento/00 Iva compresa).

Il pagamento da parte del Comune delle fatture emesse da AGEK avverrà a 30 gg data fattura.

Il pagamento del servizio sarà liquidato dietro presentazione mensile di fatture elettroniche autorizzate dal Responsabile del Progetto regolarizzate ai fini fiscali, che riporteranno il seguente codice di ufficio della Direzione Sport e Benessere CUU Q3BICP, gli estremi della determina di impegno di spesa e gli altri elementi previsti dalla vigente normativa.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture, tramite il Tesoriere Comunale. Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Ai sensi della vigente normativa le fatture verranno liquidate successivamente all'esito positivo dei controlli di legge.

Non è necessaria la dichiarazione del conto dedicato all'appalto.

Fino alla formale sottoscrizione del presente contratto, AGEK è autorizzata ad emettere fatture con riferimento alla tariffa concordata nel precedente contratto. Il conguaglio tra la tariffa prevista nel presente contratto e quella di cui sopra avverrà con la prima fattura utile dopo la sottoscrizione del presente contratto ed avrà decorrenza dal 01/05/2026.

Le parti, in ogni caso, si impegnano, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla fine di ogni anno, all'eventuale revisione della parte economica del presente contratto che si dovesse rendere necessaria in relazione alla rivalutazione del costo medio annuo, oltre che al fabbisogno del monte ore medio annuo di cui all'art. 1, vista anche la delibera di Consiglio Comunale n. ___ del _____ che ha approvato l'affidamento *in house* dei servizi oggetto del presente contratto

In caso di sospensione totale o parziale del servizio per cause eccezionali o di forza maggiore, o negli altri casi previsti dalla legge, le parti nei limiti delle previsioni del bilancio e degli impegni di spesa assunti, potranno rinego-

ziare i termini del presente contratto di servizio, in modo che ne sia garantito l'equilibrio economico finanziario e, con esso, la riconduzione ad equità delle relative prestazioni. A tal fine AGECE dovrà comunque documentare i costi sostenuti al netto di eventuali ristori ed ammortizzatori sociali eventualmente ottenuti per il momentaneo mancato utilizzo dei mezzi e delle maestranze impiegate per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.

Articolo 5 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche intervenute, e comunica al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato bancario o postale nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni eventuale successiva modifica.

Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui i movimenti finanziari non siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 6 - Standard minimi del servizio e obiettivi di miglioramento

AGECE si impegna a svolgere i servizi affidati nel pieno rispetto della normativa di settore, adottando tutte le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi.¹

Il Comune si riserva la possibilità di controllare l'idoneità del servizio effettuato, operando verifiche specifiche; in caso di esito sfavorevole delle stesse, AGECE si impegna ad adottare misure correttive o migliorative previa condivisione con il Comune di Verona a seguito di motivate contestazioni scritte da parte dello stesso.

Articolo 7 – Oneri a carico di AGECE

AGECE, per garantire la corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, dovrà munire il proprio personale, impiegato nei medesimi, di

un'adeguata dotazione informatica anche in termini di hardware e di idonei dispositivi di comunicazione (Smartphone e/o Tablet) atti al corretto espletamento del servizio prestato.

AGEC nominerà un referente del servizio che coordinerà il personale in esso impiegato e che fungerà da interfaccia principale con il Comune di Verona per tutti gli aspetti relativi all'esecuzione del contratto. Parimenti il Comune di Verona nominerà un referente del contratto.

AGEC deve espletare il servizio in oggetto esclusivamente con proprio personale, idoneo a prestare i servizi richiesti dal presente contratto, di cui dovrà fornire l'elenco nominativo (ivi compreso quello del referente), contestualmente all'inizio del servizio con la facoltà di periodico aggiornamento.

Qualunque attività aggiuntiva richiesta che comporti l'esecuzione di ore eccedenti quelle sopra indicate verrà compensata previa intesa scritta tra le parti (es: scambio di lettere) e comunque eventuali eccedenze non dovranno superare il quinto del corrispettivo.

AGEC cura la direzione e il controllo dell'organizzazione del proprio personale, compresa la formazione di cui all'art. 1, con mezzi e risorse proprie e dovrà essere in grado di dimostrare, laddove richiesto, una formazione adeguata per il personale rispetto ai servizi prestati.

AGEC pertanto deve rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ii.

AGEC assume e conserva a proprio carico ogni e qualsiasi onere previdenziale, contributivo ed assicurativo previsto dalla normativa vigente inerente il personale occupato nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.

AGEC di conseguenza dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso il suddetto personale, in base alle leggi sulle assicurazioni sociali e alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di rapporti di lavoro e al CCNL applicato.

Il personale AGECEC dovrà essere idoneo alle mansioni previste dal presente

contratto ed aver frequentato i corsi previsti dalla normativa sulla sicurezza (antincendio e primo soccorso). L'eventuale necessità di inserimento nel contingente di AGECC, di personale con idoneità ridotta alle mansioni o senza certificazioni ai fini della sicurezza, verrà concordata con il Responsabile del Progetto di volta in volta, specificando la tipologia di servizio a cui tali unità potranno essere adibite.

Articolo 8 - Oneri a carico del Comune.

Al fine di permettere ad Agec di provvedere alla direzione e il controllo dell'organizzazione del proprio personale, il Comune di Verona, sarà tenuto a comunicare formalmente con un anticipo di almeno 4 giorni le eventuali richieste di trasferimento di servizi prestati da Agec tra le diverse strutture comunali dandone specifica motivazione.

In casi eccezionali di emergenza le parti concordano che il termine sopracitato può essere ridotto od omesso.

E' fatto obbligo al Comune di comunicare ad AGECC tempestivamente e puntualmente ogni fatto e/o evento importanti che possano influire sulla corretta organizzazione del servizio, o situazioni comunque ritenute pregiudizievoli per il regolare espletamento del servizio. Agec provvederà quindi alle dovute verifiche ed eventuali conseguenti azioni che riterrà necessarie adottare finalizzate alla risoluzione delle stessa, dandone quindi riscontro successivo al Comune.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 i rispettivi datori di lavoro si scambieranno le informazioni previste e al contratto viene allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) che viene elaborato dal Comune di Verona. Sarà cura della Direzione mettere a disposizione di AGECC la necessaria documentazione sulla prevenzione degli infortuni e la gestione delle emergenze, prima dell'avvio del servizio.

In generale è fatto obbligo al Comune di adottare, nell'adempimento dei generali principi di correttezza e buona fede, tutte le misure necessarie per

consentire ad AGECE di programmare e organizzare in modo corretto e tempestivo i servizi.

Articolo 9 – Cauzione

L'Amministrazione dichiara di non richiedere alcuna cauazione in quanto AGECE è Azienda speciale, ente strumentale di cui il Comune di Verona è l'ente territoriale di riferimento.

Articolo 10 - Divieto di subappalto e cessione del contratto

Non sono ammessi il subappalto e la cessione, anche parziale, del contratto a terzi, in considerazione della delicatezza e del rapporto di fiducia che connota l'affidamento dei servizi sopra descritti oggetto del presente contratto.

In caso di subappalto, il contratto è risolto di diritto secondo la disciplina delle disposizioni del codice civile nonché secondo quanto previsto dall'art.40 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, pubblicato sul sito del Comune di Verona.

Articolo 11 - Responsabilità nell'espletamento del servizio

AGECE è responsabile dell'opera del personale da essa dipendente e della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni previste nel presente contratto.

AGECE è inoltre responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, materiali, beni etc. che risultassero causati dal suo personale nell'esecuzione del contratto, anche nel caso fossero prodotti da negligenza e non corretta custodia. In tal caso dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese all'integrale risarcimento dei danni verificatisi, con esonero da ogni responsabilità del Comune al riguardo.

L'onere della prova del danno, del nesso di causalità con i servizi prestati da AGECE e della colpa di quest'ultima incombe sul Comune.

Si dà atto che AGECE è titolare della polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro (RCT/O) n. M15756422 della ITAS MUTUA, salvo

quanto escluso e fino alla concorrenza dei massimali indicati all'art.1 B della polizza stessa.

Articolo 12 - Vigilanza e controllo sul servizio

Il Comune di Verona, servendosi delle proprie strutture ed in particolare, della Direzione Sport e Benessere, svolgerà le funzioni di controllo sul servizio, al fine di accertare il rispetto da parte di AGEK degli adempimenti previsti dal presente contratto.

In particolare il monitoraggio prenderà a riferimento in via principale, salvo le correzioni di cui all'articolo 6 "Standard minimi", i seguenti indicatori:

per ciò che attiene i servizi di guardiania: la puntualità dell'esecuzione del servizio di apertura e chiusura degli impianti; la tempestività nella segnalazione delle criticità riguardanti gli impianti riscontrate durante l'espletamento del servizio;

per ciò che attiene i servizi amministrativi: le tempistiche di gestione delle richieste degli spazi, che dovranno essere contenute nell'arco di tre giorni lavorativi per un riscontro agli uffici comunali; il tasso di presenza del personale AGEK tenendo come riferimento almeno il 75% del monte ore, a tutela della continuità del servizio.

Articolo 13 - Comunicazione eventi e riservatezza

È fatto obbligo ad AGEK di comunicare tempestivamente qualsiasi fatto e/o evento importanti che possano determinare interruzioni o irregolarità, o situazioni comunque pregiudizievoli per il regolare espletamento del servizio.

AGEK è tenuta al riserbo assoluto su tutto quanto potrà apprendere nel corso dello svolgimento del servizio. In particolare, AGEK si impegna, pena la facoltà di risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, a non divulgare o comunicare, anche successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze riservate o altri elementi relativi all'attività svolta dei quali sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e da non permettere che al-

tri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del servizio affidatogli. AGECE è obbligato all'osservanza di quanto previsto nell'**Accordo sul trattamento dei dati** sottoscritto, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Articolo 14 – Contratti collettivi

AGECE applica nei confronti dei propri lavoratori dipendenti addetti all'esecuzione del Servizio affidato, i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) propri di riferimento, in coerenza con la propria natura giuridica e organizzativa.

Resta inteso che i contratti collettivi applicati garantiscono livelli di tutela normativa ed economica non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi comunemente applicati nel settore del servizio oggetto del presente contratto, assicurando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e assistenza.

AGECE si impegna pertanto a mantenere condizioni contrattuali coerenti con le caratteristiche, le responsabilità e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative richieste dal servizio affidato.

Articolo 15 – Inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti da AGECE, la stessa sarà tenuta ad eliminare, senza indugio, l'inadempienza a diffida scritta dell'Amministrazione Comunale, anche per le vie brevi, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere l'eventuale sostituzione del personale manifestamente inadeguato.

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze degli impegni assunti da AGECE, il Comune potrà risolvere unilateralmente, dopo formale diffida ad adempiere, il presente contratto, fatta salva ogni azione per danni nel caso di ripetuta inosservanza, anche di uno solo degli obblighi contrattuali.

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze degli impegni assunti dal Comune, AGECE potrà risolvere unilateralmente, dopo formale diffida ad adempie-

re, il presente contratto, fatta salva ogni azione per danni nel caso di ripetuta inosservanza, anche di uno solo degli obblighi contrattuali.

Il Comune di Verona esercita il controllo sull'attuazione del presente contratto e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine AGECE presenta alla Direzione Sport e Benessere, con cadenza semestrale, una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

- a) attività svolte con riferimento alla continuità ed alla qualità del servizio svolto
- b) interventi attuati per migliorare il servizio oggetto del presente contratto, dando conto delle procedure, nonché dei percorsi di formazione e partecipativi realizzati, anche al fine di valutare la resa del servizio;
- c) segnalazioni pervenute in relazione a condotte da parte del personale non conformi al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Verona;
- d) rispetto degli indicatori di cui all'art. 12 "Vigilanza e controllo sul servizio".

Articolo 16 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alle disposizioni contenute nel Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità Generale dello Stato, nonché alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, se ed in quanto applicabili. Per tutto quanto non espresso e previsto, si rinvia alla normativa in vigore.

Articolo 17 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona

Le parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona" (approvato Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 676 in data 25 giugno 2024, aggiornato con riferimento alle Linee Guida ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 e al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n.

81, ed entrato in vigore in data 11 luglio 2024) vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del contraente.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni, da parte dei collaboratori del contraente, del suindicato "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona", che può essere reperito sul sito istituzionale del Comune di Verona al seguente indirizzo:

<https://www.comune.verona.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-funzionamento-interno/Codice-disciplinare-e-Codice-di-comportamento>.

Articolo 18 - Patto di integrità

AGEC si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel patto di integrità, reperibile nel sito web dell'ente (<https://www.comune.verona.it/Novita/Notizie/Patti-di-Legalita>), che viene accettato espressamente con la sottoscrizione del presente contratto, costituendone parte integrante, anche se materialmente non allegato.

Articolo 19 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.)

Al contratto viene allegato, quale parte integrante e sostanziale, il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato dal Comune di Verona ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 26 comma 3, ove sono disciplinati, in particolare, i rischi da interferenza e le misure da adottare per la loro riduzione.

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 le parti si scambieranno le informazioni previste.

Articolo 20 - Trattamento dati personali

I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto, nonché tutti i dati personali di cui si verrà a conoscenza per ragioni del servizio, saranno trattati unicamente per le finalità correlate alla stipula e all'esecuzione del contratto conformemente al Regolamento UE/2016/679, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Verona.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, AGECE prende atto che l'affidamento comporta l'assunzione del ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza, nel corso dell'esecuzione degli obblighi previsti nel presente contratto. In relazione al suddetto trattamento si impegna ad adempiere ai compiti indicati nell'accordo sottoscritto, che forma parte integrante del presente contratto. Qualora il responsabile del trattamento intenda ricorrere ad un altro responsabile (cosiddetto sub-responsabile), si impegna a chiedere preventivamente un'autorizzazione scritta, specifica o generale, al titolare del trattamento (Comune di Verona), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto tra il titolare e il responsabile ai sensi dell'art. 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679.

Articolo 21 – Clausole vessatorie

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., il contraente, come sopra rappresentato, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contrattuali che seguono: 5 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 6 - Standard minimi del servizio e obiettivi di miglioramento; 7 – Oneri a carico di AGECE; 11 - Responsabilità nell'espletamento del servizio; 15 – Inadempimento e risoluzione del contratto; 16 –Norme di rinvio; 17 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona; 18 - Patto di integrità; 20 - Trattamento dati personali.

Articolo 22 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese, le imposte, le tasse e gli oneri inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, sono a esclusivo e totale carico del contraente.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ad imposta di bollo assolta con modalità telematica ai sensi del D.M. 22.2.2007 mediante Unimod per l'importo di Euro _____

Quest'atto, redatto in formato elettronico–si contiene in n._____ facciate

per intero e parte della presente, ed è stato da me letto agli intervenuti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e con me lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., previo accertamento della validità dei rispettivi certificati elettronici, e viene conservato da me stesso in modo permanente con modalità digitale.

Articolo 23 - Allegati

Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- a) Deliberazione dell'Ente _____ n. ____ del _____ (scelta della forma di gestione);
- b) Deliberazione dell'Ente di _____ n. ____ del _____ (affidamento del servizio);
- c) _____;

Letto, approvato e sottoscritto

**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) e
COSTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO art. 20 del D.Lgs 81/2008 - Sicurezza e salute
nel luogo di lavoro**

**SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO
AMMINISTRATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DI ALTRE STRUTTURE
COMUNALI DAL 01 MAGGIO 2026 AL 30 APRILE 2031.**

Il presente documento è un allegato del Contratto predisposto in base al **D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - art 20 “Obblighi del lavoratore dipendente” e art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”**

Questo D.U.V.R.I. ha lo scopo di individuare i rischi da interferenze per la compresenza di dipendenti ed utenti negli impianti sportivi comunali, con il personale della ditta esterna incaricata. Nel documento sono poi indicate le misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo questi rischi da interferenza.

I servizi affidati alla ditta esterna consistono in sintesi nei seguenti compiti: Supporto amministrativo, informativo, promozionale e di coordinamento.

Per una descrizione completa dei diversi servizi affidati alla ditta esterna, si rimanda a quanto indicato nel contratto stipulato tra le parti.

Il personale della ditta incaricata sarà in parziale compresenza con i dipendenti comunali presenti secondo il proprio orario di servizio.

AMBITI DI INTERFERENZA SPAZIALI

I Servizi di cui sopra saranno svolti nei seguenti spazi comunali: impianti sportivi, prevalentemente lo Stadio Bentegodi e gli uffici del Comune di Verona.

GESTIONE DELLE EMERGENZE:

Il personale della ditta incaricata deve intervenire prontamente per eventuali malori o infortuni ai visitatori prestando un primo intervento, inoltre è obbligato ad avvisare gli addetti all'emergenza dell'impianto o degli uffici e i soccorritori esterni in caso di necessità.

Il personale della ditta incaricata deve assicurare il pronto intervento in caso di principi di incendio o altre emergenze che richiedano l'evacuazione di tutti i presenti per ragioni di sicurezza, collaborando con gli addetti comunali in servizio, al fine di evitare condizioni di panico, disordine, ecc.

Per ogni turno di servizio è opportuno che almeno un addetto abbia frequentato un corso di prevenzione incendi e almeno un addetto un corso di primo soccorso. Gli addetti della ditta dovranno essere in possesso dei relativi patentini, da consegnare alla Direzione. I corsi di formazione sono indicati in generale nel T.U. sicurezza (artt. 36, 37 D.Lgs. 81/2008). I programmi dei corsi per addetti all'antincendio sono regolamentati dal DM 02 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” ed è opportuno che siano svolti per 8 ore di corso con attestazione di livello 2. I programmi dei corsi per addetti al primo soccorso sono regolamentati dal DM 15 luglio 2003 ed è opportuno che siano svolti per 12 ore di corso.

La ditta incaricata dovrà inoltre garantire la formazione gratuita e aggiornata ai propri dipendenti, nelle materie obbligatorie previste dalle norme vigenti.

In linea generale **NON SI RAVVEDONO ALTRI RISCHI DI INTERFERENZE.**

I rischi indicati sono quelli al momento prevedibili per il servizio in appalto. Ai rischi elencati se ne potranno aggiungere altri per la specificità dell'edificio o impianto sportivo comunale. In queste

situazioni particolari, in base al D.Lgs. 81/2008 (art. 18-19) sarà compito del responsabile della ditta incaricata, in collaborazione con la Direzione Sport e Benessere e gli addetti comunali presenti negli impianti, valutare ulteriori rischi di volta in volta e impartire altre specifiche misure.

COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZE

Usando la dovuta cautela e prevedendo modalità di svolgimento del servizio in accordo con la Direzione Sport e Benessere si può considerare che i costi per la sicurezza da interferenza tra il committente e l'esecutore sono nulli.

Verona, data

**IL DIRIGENTE della DIREZIONE
SPORT E BENESSERE**

.....

per AGECE

.....

**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) e
COSTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO art. 20 del D.Lgs 81/2008 - Sicurezza e salute
nel luogo di lavoro**

**SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E GUARDIANIA
PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI E PROVINCIALI AFFIDATE IN
GESTIONE AL COMUNE DI VERONA DAL 01 MAGGIO 2026 AL 30 APRILE 2031.**

Il presente documento è un allegato del Contratto stipulato tra le parti. È stato predisposto in base al **D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - art 20 “Obblighi del lavoratore dipendente” e art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”**.

Questo D.U.V.R.I. ha lo scopo di individuare i rischi da interferenze per la compresenza di dipendenti ed utenti negli impianti sportivi comunali, con il personale della ditta esterna incaricata. Nel documento sono poi indicate le misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo questi rischi da interferenza.

I servizi affidati alla ditta esterna consistono in sintesi nei seguenti compiti:

- a) Vigilanza degli impianti sportivi comunali;
- b) Vigilanza sul comportamento dei visitatori per evitare danneggiamenti, furti, ecc. e procedere alle eventuali segnalazioni;
- c) Accoglienza e assistenza ai visitatori, fornendo informazioni generali;
- e) Controllo, custodia e coordinamento dei suddetti spazi;
- f) Gestione dei primi interventi in caso di emergenza;

Per una descrizione completa dei diversi servizi affidati alla ditta esterna, si rimanda a quanto indicato nel contratto stipulato tra le parti.

Il personale della ditta incaricata sarà in parziale compresenza con i dipendenti comunali presenti secondo il proprio orario di servizio.

AMBITI DI INTERFERENZA SPAZIALI

I Servizi di cui sopra saranno svolti nei seguenti spazi comunali: impianti sportivi, prevalentemente Stadio Bentegodi e gli uffici del Comune di Verona.

GESTIONE DELLE EMERGENZE:

Il personale della ditta incaricata deve intervenire prontamente per eventuali malori o infortuni ai visitatori prestando un primo intervento, inoltre è obbligato ad avvisare gli addetti all'emergenza dell'impianto e i soccorritori esterni in caso di necessità.

Il personale della ditta incaricata deve assicurare il pronto intervento in caso di principi di incendio o altre emergenze che richiedano l'evacuazione di tutti i presenti per ragioni di sicurezza, collaborando con gli addetti comunali in servizio, al fine di evitare condizioni di panico, disordine, ecc.

Per ogni turno di servizio è opportuno che almeno un addetto abbia frequentato un corso di prevenzione incendi e almeno un addetto un corso di primo soccorso. Gli addetti della ditta dovranno essere in possesso dei relativi patentini, da consegnare alla Direzione.

I corsi di formazione sono indicati in generale nel T.U. sicurezza (artt. 36, 37 D.Lgs. 81/2008). I programmi dei corsi per addetti all'antincendio sono regolamentati dal DM 02 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” ed è opportuno che siano svolti per 8 ore di corso con attestazione di livello 2. I programmi dei corsi per addetti al primo soccorso sono regolamentati dal DM 15 luglio 2003 ed è opportuno che siano svolti per 12 ore di corso.

La ditta incaricata dovrà inoltre garantire la formazione gratuita e aggiornata ai propri dipendenti, nelle materie obbligatorie previste dalle norme vigenti.

In linea generale **NON SI RAVVEDONO ALTRI RISCHI DI INTERFERENZE.**

I rischi indicati sono quelli al momento prevedibili per il servizio in appalto. Ai rischi elencati se ne potranno aggiungere altri per la specificità dell'edificio o impianto sportivo comunale. In queste situazioni particolari, in base al D.Lgs. 81/2008 (art. 18-19) sarà compito del responsabile della ditta incaricata, in collaborazione con la Direzione Sport e Benessere e gli addetti comunali presenti negli impianti, valutare ulteriori rischi di volta in volta e impartire altre specifiche misure.

COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZE

Usando la dovuta cautela e prevedendo modalità di svolgimento del servizio in accordo con la Direzione Sport e Benessere si può considerare che i costi per la sicurezza da interferenza tra il committente e l'esecutore sono nulli.

Verona, data

**IL DIRIGENTE DIREZIONE
SPORT E BENESSERE**

.....

per AGECE

.....